

Disegno

**Decreto federale
concernente la modifica dell'articolo costituzionale
relativo alla medicina riproduttiva e all'ingegneria genetica
in ambito umano**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 giugno 2013¹,
decreta:

I

La Costituzione federale² è modificata come segue:

Art. 119 cpv. 2 lett. c

² La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico umano. In tale ambito provvede a tutelare la dignità umana, la personalità e la famiglia e si attiene in particolare ai principi seguenti:

- c. le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando non vi sono altri modi per curare l'infertilità o per ovviare al pericolo di trasmissione di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri nel nascituro o a fini di ricerca; la fecondazione di oociti umani fuori del corpo della donna è permessa solo alle condizioni stabilite dalla legge; fuori del corpo della donna può essere sviluppato in embrioni soltanto il numero di oociti necessario ai fini della procreazione assistita;

II

Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

¹ FF 2013 5041
² RS 101

